



## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

### ORDINANZA N° 9 – 2020

**Oggetto:** Regolamento per l'utilizzo pubblico del pontile denominato "ex AFA" situato in Canale Navigabile e accessibile da Riva Giovanni da Verrazzano, Trieste.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTO** l'Art. 68 del Codice della Navigazione, riguardante la "Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti";

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Trieste" di cui al Decreto APT n.1094/2002;

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 72/2003, recante disciplina per l'utilizzo di fonti termiche in ambito portuale;

**VISTA** l'Ordinanza AdSP MAO n. 65/2019, recante disciplina della comunicazione degli avviamenti del lavoro portuale all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nei Porti di Trieste e Monfalcone;

**STANTE** la necessità di regolamentare l'accessibilità a più Soggetti del punto di varo e alaggio di natanti da diporto costituito dal pontile ad uso pubblico denominato "ex AFA", situato in Canale Navigabile e accessibile da Riva Giovanni da Verrazzano, Trieste;

**CONSIDERATE** le imprescindibili condizioni di sicurezza procedurale e strutturale che devono essere osservate per movimentare i natanti sul Pontile in oggetto a mezzo di autogrù utilizzate dai Soggetti autorizzati ad accedere al Pontile stesso;

**VISTE** le interferenze che l'attività di movimentazione dei natanti produce rispetto all'utilizzo della pubblica strada denominata Riva Giovanni da Verrazzano;

**CONSIDERATO** che l'attività commerciale svolta dai soggetti interessati all'utilizzo del pontile in oggetto risente sensibilmente della stagionalità e che tali attività possono essere calendarizzate, in quanto avulse da concetti di somma urgenza e di emergenza;

## ORDINA

### Art. 1 Finalità d'uso ammesse per il pontile "ex AFA"

1. Il pontile ha le seguenti ed esclusive finalità d'uso:
  - a) alaggio di natanti da diporto;
  - b) varo di natanti da diporto;
  - c) via di accesso ai pontili galleggianti collegati all'impalcato del pontile stesso.
2. Il presente Regolamento trova applicazione ai casi previsti dal precedente comma 1 lett. a) e b), mentre l'accesso a piedi ai pontili galleggianti collegati è sempre ammesso liberamente per i titolari di un natante in ormeggio presso gli stessi.

### Art. 2 Autorizzazione all'utilizzo

1. Il pontile in oggetto è un manufatto strutturale la cui portata massima ammessa è definibile stanti le sagome, i punti di appoggio, i pesi intrinseci delle diverse autogru degli utilizzatori e il peso dei natanti movimentati. Si prevede che ciascun Soggetto che intende accedere al pontile sia in possesso, per ogni mezzo di movimentazione utilizzato, di una specifica tecnica, rilasciata da un professionista abilitato, indicante i punti esatti di manovra, posizionamento ed esercizio del mezzo di sollevamento impiegato considerando, in aggiunta, il peso massimo di carico da movimentare, al netto di altri materiali/attrezzature presenti contemporaneamente sul pontile.
2. Il Soggetto che intende essere autorizzato a operare per le finalità di cui all'Art. 1, comma 1 lett. a) e b) deve pertanto:
  - a. essere regolarmente iscritto al Registro ex Art. 68 Cod. Nav. tenuto da AdSP MAO in ossequio al Decreto APT n.1094/2002;
  - b. fornire copia della relazione tecnica e di calcolo firmata da un professionista abilitato che riporti i dati di cui al comma precedente;
  - c. fornire copia del Manuale d'uso del mezzo di sollevamento impiegato per le operazioni di alaggio e di varo, comprensivo di:
    - i. registro delle manutenzioni periodiche effettuate;
    - ii. verifiche condotte da ASUGI o altri Organi accreditati;
    - iii. registro delle catene e altri dispositivi di sollevamento (bilancini, ganci,...) e relative ispezioni e manutenzioni condotte;
  - d. fornire copia degli attestati di formazione dei conducenti abilitati all'utilizzo dei mezzi per il sollevamento dei natanti;
  - e. fornire procedure di sicurezza estratte dal proprio Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'Art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrittive dei processi di varo e di alaggio dei natanti, delle misure di mitigazione dei rischi presenti e comprensive delle attività di gestione dell'attraversamento del sedime stradale;
  - f. fornire un'adeguata copertura assicurativa contro gli eventuali danni cagionati durante l'utilizzo del pontile.

La polizza, che sarà soggetta all'approvazione dell'AdSP MAO e sarà vincolata a favore della stessa, sarà depositata presso l'AdSP MAO.

### Art. 3 Modalità di accesso e uso del pontile

1. E' consentito l'accesso al pontile ai soli titolari dell'autorizzazione, previa prenotazione dell'orario di accesso effettuata secondo le modalità di cui al successivo Art. 4, comma 3.

2. L'accesso al pontile può avvenire esclusivamente in presenza del personale della Porto di Trieste Servizi S.r.l. (d'ora in poi PTS), che certifica la data e l'ora della consegna e, a utilizzo ultimato, la data e ora di riconsegna.
3. Al pontile non è ammessa la presenza contemporanea di lavoratori di più Imprese utilizzatrici, ancorché tutte siano in possesso dell'Autorizzazione all'utilizzo di cui all'Art. 2.
4. Non è ammesso un uso del pontile diverso da quello previsto dalla perizia e dalle procedure depositate presso AdSP MAO. I mezzi impiegati dovranno essere mantenuti sotto controllo per quanto attiene la sorveglianza di legge e i conducenti dovranno mantenere le proprie qualifiche in stato di validità.
5. Ai possessori di imbarcazioni in ormeggio presso i pontili galleggianti la servitù di passaggio è libera ed è sempre ammessa. Qualora tale accesso avvenga durante l'occupazione del pontile per le operazioni di varo o di alaggio di natanti, il soggetto transitante dovrà attendere l'ultimazione delle operazioni di virata in atto e potrà percorrere esclusivamente il percorso pedonale riservato.

#### **Art. 4 Prenotazioni, calendario degli accessi e listino prezzi delle prestazioni rese da PTS**

1. Un Soggetto non può di norma prenotare l'utilizzo del pontile per più di due giorni consecutivi e per non più di tre giorni per settimana (dove la settimana va dal Lunedì alla Domenica). L'orario di lavoro ammesso va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nel periodo invernale e dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nel periodo estivo.
2. È possibile prenotare giornate intere o frazioni di giornata, fermi restando i limiti di cui al comma 1.
3. Le richieste di utilizzo del pontile possono essere effettuate esclusivamente a mezzo di e-mail all'indirizzo [pontilexafa@portoditriesteservizi.it](mailto:pontilexafa@portoditriesteservizi.it) e devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello richiesto. Eventuali deroghe sono ammesse per domande di prenotazione riferite al giorno stesso, laddove per la giornata richiesta non siano pervenute altre prenotazioni. In tal caso, la richiesta scritta di disponibilità deve essere anticipata da contatto telefonico alla Sala Operativa di PTS n. **040 6732888**.
4. Il diritto di priorità all'utilizzo del pontile viene stabilito in base a data e ora di ricevimento della domanda, salvi casi eccezionali in cui la calendarizzazione delle prenotazioni potrà essere diversamente gestita dalla PTS, in applicazione dei principi di equità e necessità.
5. Nel caso in cui le condizioni meteo rendano impossibile lo svolgimento delle operazioni nei giorni prenotati, è facoltà della PTS concertare con i Soggetti richiedenti una distribuzione parcellizzata degli accessi successivi per frazioni di giornata, indipendentemente dalle prenotazioni già calendarizzate, una volta che le condizioni meteorologiche consentono di operare in sicurezza.
6. Le prestazioni rese da PTS S.r.l. per la conduzione degli accessi e l'ordinaria manutenzione del bene saranno riportate in un "Tariffario" che verrà riesaminato con frequenza annuale e reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web di AdSP MAO [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it) alla sezione "Avvisi".

#### **Art. 5 Clausole di garanzia, manleve e responsabilità in capo all'utilizzatore**

1. A ogni utenza l'addetto della PTS che ha effettuato l'apertura del pontile procede ad un sopralluogo dello stesso. Qualora alla restituzione del bene da parte del Soggetto autorizzato siano riscontrati e documentati danni non rilevati alla consegna, questi verranno periziati dal personale della Direzione Tecnica, Ambiente, Servizi ed Energia

di AdSP MAO e il costo sostenuto per il ripristino sarà interamente addebitato al Soggetto responsabile.

2. Il Soggetto utilizzatore è tenuto ad impedire che le proprie attività possano determinare fenomeni di inquinamento incompatibili con quelli tollerati dalla normativa vigente;
3. Il Soggetto utilizzatore è tenuto a sollevare in maniera assoluta AdSP MAO da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'autorizzazione all'utilizzo del pontile. Eventuali danni o manomissioni derivanti dall'utilizzo del pontile, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità o a beni demaniali, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al Soggetto utilizzatore, restando la scrivente Autorità esonerata da qualsiasi responsabilità.
4. Il Soggetto utilizzatore risponde di ogni danno o molestia arrecati a terzi o all'ambiente, durante tutta la durata della presa in consegna del pontile.

#### **Art. 6 Protezione dell'ambiente e presidi per la gestione delle emergenze**

1. Il Soggetto utilizzatore, fermo quanto all'Art. 5, comma 4, è responsabile di approntare sul pontile idonei presidi per:
  - a. affrontare con efficacia principi di incendio,
  - b. soccorrere un Lavoratore coinvolto da infortunio o malessere,
  - c. contenere eventuali danni ambientali quali: cessioni di sostanze ecotossiche, versamenti di prodotti chimici, produzione di rifiuti.
2. Eventuali tracce di rifiuti abbandonati, versamenti di sostanze al suolo e altri impatti ambientali riferibili all'utilizzatore del pontile, costituiranno per l'addetto della PTS motivo di segnalazione, come disciplinato dall'Art. 7.

#### **Art. 7 Sorveglianza**

1. Al Nucleo Ispettivo di AdSP MAO spetta la sorveglianza sull'utilizzo del pontile. Tale sorveglianza può essere attivata anche su segnalazione di altre imprese autorizzate o dal personale di PTS.
2. Qualunque difformità accertata rispetto ai requisiti di cui al presente provvedimento è motivo di sospensione o, a seconda della gravità del caso, di revoca dell'autorizzazione all'uso del pontile.
3. Gravi e reiterate violazioni ai requisiti di cui al presente provvedimento potranno comportare la revoca dell'iscrizione del Soggetto dal Registro di cui all'Art. 68 Cod. Nav.

Trieste, li 27 MAG. 2020

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)

